



Bruxelles, **XXX**  
[...] (2013) **XXX** draft

## **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

## INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	6
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI .....	10
2.1.	Campo di applicazione settoriale .....	10
2.2.	Nozione di "impresa in difficoltà" .....	10
2.3.	Aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione .....	12
2.4.	Aiuti erogati a copertura dei costi sociali della ristrutturazione .....	13
3.	COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO INTERNO .....	14
3.1.	Contributo a un obiettivo di interesse comune.....	15
3.1.1.	Dimostrazione delle difficoltà di ordine sociale o del fallimento del mercato .....	15
3.1.2.	Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine .....	16
3.2.	Necessità dell'intervento statale .....	18
3.3.	Adeguatezza .....	18
3.3.1.	Aiuti per il salvataggio .....	18
3.3.2.	Aiuti per la ristrutturazione .....	19
3.3.3.	Sostegno temporaneo per la ristrutturazione a favore delle PMI.....	19
3.3.4.	Remunerazione.....	20
3.4.	Effetto d'incentivazione.....	21
3.5.	Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo .....	21
3.5.1.	Aiuti per il salvataggio .....	21
3.5.2.	Aiuti per la ristrutturazione .....	21
3.5.2.1.	[Condivisione degli oneri - opzione 1].....	21
3.5.2.2.	[Condivisione degli oneri - opzione 2].....	22
3.5.3.	Sostegno temporaneo per la ristrutturazione a favore delle PMI.....	23
3.6.	Effetti negativi.....	23
3.6.1.	Principio dell'"aiuto una tantum" .....	23
3.6.2.	Misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza .....	25
3.6.2.1.	Natura e forma delle misure per la concorrenza .....	25
	Misure strutturali – cessione e riduzione dei settori di attività .....	25
	Misure comportamentali .....	26
	Misure di apertura del mercato.....	27
3.6.2.2.	Modulazione delle misure per la concorrenza .....	27
3.6.3.	Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza .....	29
3.6.4.	Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto.....	29

3.7.	Trasparenza .....	29
4.	AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE NELLE AREE ASSISTITE .....	30
5.	AIUTI A FAVORE DEI FORNITORI DI SIEG IN DIFFICOLTÀ .....	30
6.	REGIMI DI AIUTO PER I PICCOLI IMPORTI DI AIUTO E I PICCOLI BENEFICIARI .....	32
6.1.	Disposizioni generali.....	32
6.2.	Condizioni per l'autorizzazione dei regimi di aiuti al salvataggio .....	33
6.3.	Condizioni per l'autorizzazione dei regimi di aiuti alla ristrutturazione .....	33
6.4.	Condizioni per l'autorizzazione di regimi di sostegno temporaneo alla ristrutturazione a favore delle PMI.....	34
7.	PROCEDURE .....	34
7.1.	Procedura accelerata per gli aiuti al salvataggio .....	34
7.2.	Procedura accelerata per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione a favore delle PMI.....	34
7.3.	Procedure relative ai piani di ristrutturazione .....	34
7.3.1.	Attuazione del piano di ristrutturazione .....	34
7.3.2.	Modifica del piano di ristrutturazione.....	35
7.3.3.	Necessità di informare la Commissione di qualsiasi aiuto concesso al beneficiario durante il periodo di ristrutturazione.....	35
8.	RELAZIONI E MONITORAGGIO .....	36
9.	OPPORTUNE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 108, PARAGRAFO 1 .....	36
10.	DATA INIZIALE DI APPLICAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ.....	36
	ALLEGATO 1 — Formula per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel periodo di sei mesi per i quali è consentito il ricorso alla procedura accelerata.....	38
	ALLEGATO 2 — Modello indicativo di piano di ristrutturazione .....	41

## 1. INTRODUZIONE

1. Nei presenti orientamenti la Commissione definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. La Commissione ha adottato i primi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>1</sup> nel 1994. Nel 1997 la Commissione ha aggiunto disposizioni specifiche per il settore agricolo<sup>2</sup> e nel 1999 ha adottato una versione modificata degli orientamenti<sup>3</sup>. Nel 2004 la Commissione ha adottato una nuova versione degli orientamenti<sup>4</sup>, la cui validità è stata prima prorogata al 9 ottobre 2012<sup>5</sup> e, successivamente, fino alla loro sostituzione con nuove norme<sup>6</sup>, conformemente al programma di riforma delineato dalla Commissione nella comunicazione dell'8 maggio 2012 sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE<sup>7</sup>.
3. In tale comunicazione la Commissione ha annunciato tre obiettivi per la modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato:
  - (a) promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;
  - (b) concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato;
  - (c) razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.
4. In particolare, la comunicazione invita ad adottare un approccio comune nella fase di revisione dei vari orientamenti e discipline, allo scopo di rafforzare il mercato interno, di aumentare l'efficacia della spesa pubblica (migliorando il contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di interesse comune e aumentando il controllo dell'effetto di incentivazione), di limitare gli aiuti al minimo e di evitare i potenziali effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi.
5. La Commissione ha riesaminato i presenti orientamenti alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione delle norme esistenti e in linea con l'approccio comune di cui sopra. Nella revisione si è anche tenuto conto della strategia Europa 2020 adottata dalla Commissione e del fatto che gli effetti negativi degli aiuti di Stato possono interferire con la necessità di rilanciare la produttività e la crescita, di mantenere le pari opportunità per le imprese e di combattere il protezionismo nazionale.

---

<sup>1</sup> GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

<sup>2</sup> GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

<sup>3</sup> GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

<sup>4</sup> GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

<sup>5</sup> GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3.

<sup>6</sup> GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3.

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, COM(2012) 209 final.

6. Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi. È opinione consolidata che i settori economici maggiormente di successo registrano una crescita di produttività non perché tutte le altre imprese presenti sul mercato registrano una crescita analoga, ma perché le imprese più efficienti e tecnologicamente più avanzate crescono a spese di quelle meno efficienti e con prodotti obsoleti. L'uscita dal mercato delle imprese meno efficienti consente ai loro concorrenti più efficienti di crescere e restituisce al mercato attività che possono essere utilizzate a fini più produttivi. Interferendo con questo processo, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono rallentare in modo significativo la crescita economica nei settori interessati.
7. Se alcune parti di un'impresa in dissesto continuano ad essere essenzialmente redditizie, l'impresa potrebbe effettuare una ristrutturazione abbandonando alcune attività strutturalmente in perdita e riorganizzando le restanti attività in modo da ottenere una ragionevole prospettiva di redditività a lungo termine. Una siffatta ristrutturazione dovrebbe di norma essere possibile senza aiuti di Stato, tramite accordi con i creditori o procedure di insolvenza o di riorganizzazione. Le moderne legislazioni sull'insolvenza dovrebbero aiutare le imprese solide a sopravvivere, contribuire a salvaguardare i posti di lavoro, aiutare i fornitori a mantenere la clientela e i proprietari di società economicamente redditizie a mantenere il loro valore<sup>8</sup>. Le procedure di insolvenza possono inoltre riportare un'impresa redditizia sul mercato tramite l'acquisizione, da parte di terzi, dell'impresa che prosegue le sue attività (impresa in funzionamento) oppure delle sue diverse attività produttive.
8. Di conseguenza, sarebbe opportuno che le imprese fossero ammesse a ricevere aiuti di Stato solo dopo aver esaurito tutte le opzioni di mercato e qualora gli aiuti siano necessari per conseguire un obiettivo ben definito di interesse comune che non si potrebbe conseguire senza l'aiuto. Le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto "una tantum").
9. Un altro problema riguarda il "rischio morale" (moral hazard) che l'aiuto di Stato comporta. Facendo affidamento sul fatto che con buona probabilità saranno salvate in caso di difficoltà, le imprese potrebbero avventurarsi in strategie aziendali eccessivamente rischiose e insostenibili. Inoltre, la prospettiva di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di una determinata impresa può ridurre artificialmente il suo costo del capitale, conferendole un indebito vantaggio competitivo sul mercato.
10. Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà rischiano inoltre di compromettere l'equilibrio sul mercato interno in quanto spostano una parte non equa dell'onere dell'aggiustamento strutturale e delle relative difficoltà sociali ed economiche su altri Stati membri, un risultato già di per sé indesiderabile il quale può innescare una dispendiosa corsa alle sovvenzioni tra Stati membri. Tali aiuti possono inoltre portare alla creazione di barriere all'ingresso e compromettere gli incentivi per le attività transfrontaliere, in misura contraria agli obiettivi del mercato interno.
11. È quindi importante garantire che gli aiuti siano autorizzati solo se sono in grado di attenuare i potenziali effetti nocivi e di promuovere l'efficacia della spesa pubblica.

---

<sup>8</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e all'insolvenza, COM(2012) 742 final.

Riguardo agli aiuti per la ristrutturazione, i requisiti del ripristino della redditività, del contributo proprio o della condivisione degli oneri e le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza hanno dimostrato la loro utilità nel ridurre i potenziali effetti nocivi degli aiuti in questione. Tali requisiti continuano ad applicarsi nell'ambito dei presenti orientamenti, modificati, se necessario, per tener conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione con i recenti casi. Riguardo agli aiuti per il salvataggio e al sostegno temporaneo per la ristrutturazione, i potenziali effetti nocivi sono attenuati da restrizioni in merito alla durata e alla forma dell'aiuto.

12. L'aiuto che viene concesso sotto forma di sostegno alla liquidità, limitato sia nell'ammontare che nella durata, suscita molte meno preoccupazioni riguardo ai suoi potenziali effetti nocivi e viene quindi approvato a condizioni meno rigide. Sebbene questa forma di aiuto possa essere concessa in linea di principio per sostenere un intero processo di ristrutturazione, ciò avviene di rado in quanto l'aiuto per il salvataggio è limitato a sei mesi e, quindi, è solitamente seguito da un aiuto alla ristrutturazione.
13. Per incoraggiare l'uso di forme meno distorsive di aiuto, i presenti orientamenti introducono la nuova nozione di "sostegno temporaneo per la ristrutturazione", il quale, come gli aiuti per il salvataggio, può essere concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati. Tuttavia, affinché tale forma di aiuto possa finanziare un intero processo di ristrutturazione, la durata massima del sostegno temporaneo per la ristrutturazione è estesa a [12] [18] mesi. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso solo alle PMI<sup>9</sup>, le quali hanno maggiori difficoltà delle grandi imprese ad accedere alla liquidità. Essendo mirato a sostenere un intero processo di ristrutturazione, il sostegno temporaneo per la ristrutturazione non può essere seguito da aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.
14. Quando gli aiuti ai fornitori di servizi di interesse economico generale ("SIEG") in difficoltà rientrano nel campo di applicazione dei presenti orientamenti, la valutazione deve essere effettuata conformemente ai principi standard degli orientamenti stessi. Tuttavia, occorre adeguare, se necessario, la specifica applicazione di questi principi, per tener conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, in conformità dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
15. Il piano d'azione della Commissione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile ("piano d'azione per l'industria siderurgica")<sup>10</sup> stabilisce una serie di azioni intese a promuovere un settore siderurgico forte e competitivo. Il piano individua inoltre una serie di ambiti in cui le imprese del settore siderurgico possono usufruire di aiuti di Stato in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, nella presente situazione di notevole sovracapacità a livello europeo e globale<sup>11</sup>, gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese

---

<sup>9</sup> Ai fini dei presenti orientamenti, i termini "PMI", "piccole imprese" e "medie imprese" hanno il significato attribuito loro dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

<sup>10</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, COM(2013) 407.

<sup>11</sup> Piano d'azione per l'industria siderurgica, pag. 3.

siderurgiche in difficoltà non sono giustificati. È opportuno quindi escludere il settore siderurgico dal campo di applicazione dei presenti orientamenti.

16. Le attuali norme dell'UE contenute nella decisione 2010/787/UE del Consiglio sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive hanno fissato le condizioni alle quali fino al 2027 potranno essere concessi aiuti al funzionamento, sociali e ambientali a favore della produzione non competitiva nel settore del carbone<sup>12</sup>. Queste norme hanno fatto seguito alle norme specifiche per questo settore applicate tra il 2002 e il 2010<sup>13</sup> e tra il 1993 e il 2002<sup>14</sup>, che hanno consentito e facilitato la ristrutturazione di imprese non competitive operanti nel settore del carbone. Di conseguenza, tenuto conto della costante necessità di sostenere l'aggiustamento strutturale della produzione di carbone dell'UE, le norme attuali sono più rigide di quelle passate e impongono la cessazione permanente della produzione e della vendita di prodotti del carbone sovvenzionati nonché la chiusura definitiva delle unità di produzione non competitive entro il 31 dicembre 2018. In applicazione di tali norme, alcuni Stati membri hanno adottato e stanno attuando piani per la chiusura definitiva delle miniere di carbone in difficoltà gestite da imprese del settore<sup>15</sup>. È opportuno quindi escludere il settore del carbone dal campo di applicazione dei presenti orientamenti.
17. L'esperienza acquisita dalla Commissione con il salvataggio e la ristrutturazione degli istituti finanziari nel corso dell'attuale crisi economica e finanziaria ha dimostrato che, considerate le specificità di tali istituti e dei mercati finanziari, le norme specifiche applicabili al settore finanziario possono risultare benefiche. I presenti orientamenti non si applicano quindi alle imprese che sono oggetto di apposite norme per il settore finanziario.

## **2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI**

### **2.1. Campo di applicazione settoriale**

18. I presenti orientamenti si applicano a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone<sup>16</sup> o dell'acciaio<sup>17</sup> e di quelle disciplinate da norme specifiche per gli istituti finanziari<sup>18</sup>, fatte salve le norme specifiche relative alle imprese in difficoltà in un settore particolare<sup>19</sup>. Fatta eccezione per il punto 111<sup>20</sup>, i presenti orientamenti si applicano al settore della pesca e dell'acquacoltura,

---

<sup>12</sup> GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

<sup>14</sup> Decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

<sup>15</sup> Cfr. le decisioni della Commissione nei casi N 175/2010 - Slovenia, SA 33013 - Polonia, N 708/2007 - Germania, SA 33033 - Romania e SA 33861 - Ungheria.

<sup>16</sup> Definite nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

<sup>17</sup> Definite nell'allegato IV della comunicazione della Commissione, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

<sup>18</sup> Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ("La comunicazione sul settore bancario"), GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.

<sup>19</sup> Norme specifiche di tale natura esistono per il settore del trasporto ferroviario di merci, GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13.

<sup>20</sup> In altri termini, gli aiuti nell'ambito di regimi a favore delle imprese che non soddisfano le condizioni di cui al punto 21 possono comunque essere esentati dalla notifica individuale.

nel rispetto delle disposizioni specifiche fissate nelle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura<sup>21</sup>. I presenti orientamenti si applicano al settore agricolo, ad eccezione del punto 111, che non si applica ai produttori agricoli primari<sup>22</sup>.

## 2.2. Nozione di "impresa in difficoltà"

19. Uno Stato membro che prevede di concedere aiuti a un'impresa a norma dei presenti orientamenti deve dimostrare sulla base di criteri oggettivi che l'impresa in questione è in difficoltà ai sensi della presente sezione.
20. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine.
21. In particolare, un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
  - (a) nel caso di società a responsabilità limitata<sup>23</sup>, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto<sup>24</sup> a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un risultato negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
  - (b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società<sup>25</sup>, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
  - (c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - (d) qualora l'impresa abbia ottenuto un rating pari a CCC+ ("capacità di pagamento che dipende dal perdurare di condizioni favorevoli") o inferiore da almeno un'agenzia di rating del credito registrata<sup>26</sup>;
  - (e) qualora:
    - (1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia superiore a [7,5]; [e]/ [o]

---

<sup>21</sup> Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

<sup>22</sup> Ai fini dei presenti orientamenti, per "produttori agricoli primari" si intendono tutti gli operatori attivi nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. [...], relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

<sup>23</sup> Si tratta in particolare delle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11, e successive modifiche.

<sup>24</sup> Se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione.

<sup>25</sup> Ci si riferisce in particolare alle forme di società che figurano all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio e successive modifiche.

<sup>26</sup> Secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

- (2) il quoziente di copertura degli interessi ( $[\text{EBIT}]/[\text{EBITDA}]$  su interessi) dell'impresa sia stato inferiore a  $[1,0]$  negli ultimi [due] anni.
22. Se non si applica nessuna delle circostanze elencate al punto 21, la Commissione può ritenere, in via eccezionale, che un'impresa è in difficoltà se è possibile dimostrare che, senza l'intervento dello Stato, l'impresa è quasi sicuramente destinata al collasso economico a breve o medio termine. Tali elementi devono dimostrare che l'impresa fa fronte a un grado di difficoltà analogo a quello delle circostanze descritte al punto 21. In tal caso, la Commissione riterrà che l'impresa è in difficoltà solo se si dimostra che non è in grado di finanziarsi sul mercato o di reperire capitali per risolvere i suoi problemi di liquidità senza intervento statale, ad esempio reperendo finanziamenti sufficienti tramite i soci/gli azionisti, i creditori o altri investitori privati, concordando una ristrutturazione privata dei debiti o organizzando una vendita delle attività a un nuovo investitore. Sarà considerata una prova sufficiente, ad esempio, il rifiuto di una richiesta di credito o di capitale da parte di diversi istituti (come la banca principale dell'impresa o i suoi potenziali investitori).
23. Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un'impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Diversi regolamenti e comunicazioni della Commissione nel settore degli aiuti di Stato e in altri settori vietano pertanto la concessione di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Ai fini di tali regolamenti e comunicazioni, e fatto salvo quando questi stabiliscano altrimenti:
- (a) per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa in difficoltà ai sensi dei punti da 20 a 22 dei presenti orientamenti, ad eccezione del punto 22 che non si applica in caso di regolamenti della Commissione né in relazione ad aiuti concessi nell'ambito di regimi; e
  - (b) una PMI costituitasi da meno di tre anni non può essere considerata un'impresa in difficoltà nel periodo interessato, tranne quando soddisfa le condizioni previste al punto 21, lettera (c).
24. La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che i presenti orientamenti vengano utilizzati per eludere i principi fissati nelle discipline e negli orientamenti in vigore.
25. Un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma dei presenti orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:
- (a) possa essere definita un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti; e

(b) non faccia parte di un gruppo più grande<sup>27</sup>, se non alle condizioni fissate al punto 26.

26. Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei una controllata, quest'ultima e l'impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo e possono ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

### **2.3. Aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione**

27. I presenti orientamenti riguardano tre tipologie di aiuti: gli aiuti per il salvataggio, gli aiuti per la ristrutturazione e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione.

28. Gli aiuti per il salvataggio sono, per natura, una forma di assistenza temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il tempo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio.

29. Gli aiuti per la ristrutturazione mirano a ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario in base a un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata e devono consentire, al contempo, di ripartire adeguatamente gli oneri e limitare le potenziali distorsioni della concorrenza.

30. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione consiste in un sostegno alla liquidità destinato ad assistere la ristrutturazione di un'impresa mettendo il beneficiario in condizione di elaborare e attuare le azioni adeguate per il ripristino della sua redditività a lungo termine. Possono beneficiare di tale sostegno unicamente le PMI.

### **2.4. Aiuti erogati a copertura dei costi sociali della ristrutturazione**

31. Una ristrutturazione comporta, di regola, la riduzione o la totale cessazione delle attività in difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per la concessione dell'aiuto. Qualunque ne sia la ragione, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa beneficiaria.

32. La legislazione sul lavoro degli Stati membri prevede a volte regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali le indennità di licenziamento e le pensioni anticipate vengono pagate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono considerati alla stregua di aiuti di Stato rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

---

<sup>27</sup> Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

33. Oltre alle indennità di licenziamento e alle pensioni anticipate a favore del personale, i regimi generali di previdenza sociale prevedono spesso che il governo si assuma l'onere delle indennità pagate dall'impresa ai lavoratori licenziati che vanno al di là degli obblighi legali o contrattuali cui l'impresa è soggetta. Se applicabili in maniera generale, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni prestabilite, e se prevedono la concessione automatica delle predette indennità, si ritiene che tali regimi non configurino per le imprese in via di ristrutturazione un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori di attività, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati<sup>28</sup>.
34. L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di licenziamento e/o pensioni anticipate, imposto a un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi dell'attività imprenditoriale che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto di Stato, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.
35. Se concessi a imprese in difficoltà, la Commissione non ha obiezioni *a priori* nei confronti di questi aiuti, dato che essi comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, e pertanto agevolano i cambiamenti strutturali e attenuano i problemi di ordine sociale.
36. Oltre che per sostenere i costi delle indennità di licenziamento e delle pensioni anticipate, gli aiuti vengono spesso concessi per finanziare, nel quadro di un piano di ristrutturazione, i corsi di formazione, i servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, il trasferimento e la formazione professionale, nonché l'assistenza a favore degli ex dipendenti che intendono avviare nuove attività. Se concessi ad imprese in difficoltà, la Commissione esprime sistematicamente parere favorevole su questo tipo di aiuti.

### 3. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO INTERNO

37. Le circostanze in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno sono elencate all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), la Commissione può autorizzare "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività (...), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l'aiuto fosse necessario per correggere disparità dovute a carenze del mercato o per assicurare la coesione economica e sociale.

---

<sup>28</sup> Nella sentenza pronunciata nella causa C-241/94, *Francia/Commissione* ("Kimberly Clark Sopalin"), (Raccolta 1996, pag. I-4551), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il "Fonds national de l'emploi" su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. (La sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato interno.)

38. In linea di principio, le misure di aiuto devono essere notificate individualmente alla Commissione. A determinate condizioni, delineate al capitolo 6, la Commissione può autorizzare regimi di aiuti di importo limitato.
39. Per stabilire se gli aiuti notificati possono essere considerati compatibili con il mercato interno, la Commissione valuterà se sono conformi a ciascuno dei criteri seguenti:
- (a) contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato (sezione 3.1);
  - (b) necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.2);
  - (c) adeguatezza della misura d'aiuto: una misura d'aiuto non è considerata compatibile se altre misure meno distorsive consentono di conseguire lo stesso obiettivo (sezione 3.3);
  - (d) occorre dimostrare che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione in un modo tale che non avrebbe consentito di raggiungere l'obiettivo di interesse comune (effetto di incentivazione) (sezione 3.4);
  - (e) proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo): l'aiuto non deve superare il minimo necessario per raggiungere l'obiettivo di interesse comune (sezione 3.5);
  - (f) prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo (sezione 3.6);
  - (g) trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso (sezione 3.7).
40. Qualora anche solo uno dei criteri di cui sopra non sia soddisfatto, l'aiuto non sarà considerato compatibile con il mercato interno.
41. Per alcune categorie di regimi può inoltre essere imposto un requisito di valutazione *ex post* del loro equilibrio generale, come descritto ai punti da 113 a 115 dei presenti orientamenti.
42. Inoltre, nel caso in cui una misura di aiuto o le condizioni ad essa connesse (compreso il metodo di finanziamento quando ne è parte integrante) comportino un'unica violazione della normativa dell'UE, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Cfr., ad esempio, la causa C-156/98, *Germania/Commissione* (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 78) e la causa C-333/07, *Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne* (Raccolta 2008, pag. I-10807, punti 94-116).

43. Nel presente capitolo, la Commissione fissa le condizioni in base alle quali valuta ciascuno dei criteri di cui al punto 39.

### **3.1. Contributo a un obiettivo di interesse comune**

44. Data l'importanza che riveste l'uscita dal mercato nel processo di crescita della produttività, il semplice fatto di impedire che un'impresa esca dal mercato non costituisce una giustificazione sufficiente per la concessione dell'aiuto. Occorre fornire prove chiare del fatto che l'aiuto persegue un obiettivo di comune interesse, in quanto è volto a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato (sezione 3.1.1), ripristinando la redditività a lungo termine dell'impresa (sezione 3.1.2).

#### *3.1.1. Dimostrazione delle difficoltà di ordine sociale o del fallimento del mercato*

45. Gli Stati membri devono dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato, in particolare:

- (a) il fatto che il tasso di disoccupazione nella regione interessata sia:
  - (1) superiore alla media dell'UE, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione interessata; oppure
  - (2) superiore alla media nazionale, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione interessata;
- (b) il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale);
- (c) le potenziali conseguenze negative dell'uscita dal mercato di un'impresa che svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in un settore particolare (ad esempio in quanto fornitore di un importante fattore produttivo);
- (d) il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un SIEG;
- (e) il fallimento o incentivi negativi sui mercati del credito tali da spingere un'impresa altrimenti redditizia al fallimento;
- (f) il caso in cui l'uscita di un'impresa dal mercato potrebbe indurre ad una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche; oppure
- (g) situazioni analoghe di gravi difficoltà motivate dallo Stato membro interessato.

46. È improbabile che il dissesto di una singola PMI comporti il grado di difficoltà sociale o di fallimento di mercato richiesti ai fini del punto 45. Tuttavia, nel caso delle PMI la preoccupazione principale riguarda la perdita di valore nel caso in cui la PMI abbia le potenzialità di recuperare la propria redditività a lungo termine ma non sia in grado di farlo a causa di problemi di liquidità. Quindi, per quanto riguarda la concessione di aiuti alle PMI in difficoltà, è sufficiente che lo Stato membro dimostri che il dissesto del beneficiario rischia di comportare difficoltà sociali o un fallimento del mercato, in particolare:

- (a) potenziali conseguenze negative derivanti dall'uscita dal mercato di PMI innovative o con un alto potenziale di crescita;
- (b) potenziali conseguenze negative dell'uscita dal mercato di un'impresa che ha sviluppato estesi collegamenti con altre imprese locali o regionali, in particolare altre PMI;

- (c) il fallimento o incentivi negativi sui mercati del credito tali da spingere un'impresa altrimenti redditizia al fallimento; oppure
- (d) situazioni analoghe di difficoltà debitamente giustificate dallo Stato membro interessato.

### 3.1.2. *Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine*

47. Gli aiuti per la ristrutturazione ai sensi dei presenti orientamenti non possono limitarsi a fornire unicamente un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite. Pertanto, nel caso degli aiuti per la ristrutturazione, la Commissione esigerà che lo Stato membro interessato presenti un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata che ripristini la redditività a lungo termine del beneficiario<sup>30</sup>. La ristrutturazione può comportare generalmente uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario secondo una logica di maggiore efficacia, il che implica, in genere, l'abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività esistenti che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione in nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.
48. La concessione dell'aiuto deve quindi essere subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, per tutti i casi di aiuto ad hoc, deve essere approvato dalla Commissione. In deroga a tale principio, nel caso degli aiuti ad hoc a favore delle PMI, spetta allo Stato membro interessato verificare che il piano di ristrutturazione sia in grado di ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario, in conformità dei punti da 49 a 54, e comunicare i risultati di tale valutazione alla Commissione.
49. Il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future che dovrebbero escludere ogni nuovo aiuto di Stato non contemplato dal piano di ristrutturazione. Il periodo di ristrutturazione deve essere quanto più breve possibile e, di norma, non superare tre anni<sup>31</sup>. Il piano di ristrutturazione deve essere presentato alla Commissione corredato di tutte le informazioni utili, in particolare quelle indicate nella presente sezione 3.1.2.
50. Il piano di ristrutturazione deve evidenziare sia le cause delle difficoltà del beneficiario che le sue debolezze e deve illustrare il modo in cui le misure di ristrutturazione proposte porranno rimedio a tali problemi.
51. Il piano di ristrutturazione deve fornire informazioni sul modello aziendale del beneficiario, tra cui informazioni sulla struttura organizzativa, sui finanziamenti, sul governo societario e su tutti gli altri aspetti pertinenti, atte a dimostrare il modo in cui il piano contribuirà alla sua redditività a lungo termine. Il piano di ristrutturazione deve inoltre valutare se le difficoltà del beneficiario avrebbero potuto essere evitate

---

<sup>30</sup> Un modello indicativo di un piano di ristrutturazione è riportato nell'allegato 2.

<sup>31</sup> In casi eccezionali, questo periodo può essere prorogato fino a un massimo di cinque anni se lo Stato membro può dimostrare che, a causa delle specifiche caratteristiche del mercato interessato, un periodo di tre anni non è sufficiente per il ripristino della redditività.

con un intervento adeguato e tempestivo da parte della dirigenza, e, in caso affermativo, deve dimostrare che sono state apportate opportune modifiche gestionali. Se le difficoltà del beneficiario derivano da carenze nel suo modello aziendale o nel suo governo societario, occorrerà apportare le opportune modifiche.

52. I risultati attesi della ristrutturazione prevista devono essere dimostrati sia rispetto a uno scenario di base che a uno scenario pessimistico (*worst-case*). A tal fine, il piano di ristrutturazione deve tener conto, tra l'altro, della situazione attuale e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante del prodotto nonché dei principali fattori di costo del settore, deve presentare ipotesi di base e pessimistiche e tener conto altresì dei punti di forza e delle debolezze specifiche del beneficiario. Le ipotesi dovrebbero essere confrontate con parametri settoriali adeguati e, se del caso, essere adattate in base alle circostanze specifiche del paese e del settore. Il beneficiario deve fornire un'analisi di sensibilità che evidenzi i parametri di base della sua performance e i principali fattori di rischio in futuro. Se il beneficiario è una grande impresa, deve presentare anche un'indagine di mercato.
53. Il ripristino della redditività del beneficiario deve essere soprattutto il risultato di misure di risanamento interne, che prevedano in particolare l'abbandono delle attività che nel medio termine resterebbero strutturalmente in perdita; non può dipendere da ipotesi ottimistiche relative a fattori esterni, quali variazioni dei prezzi, della domanda o dell'offerta di risorse scarse, né può essere legato all'ipotesi che il beneficiario ottenga risultati superiori al mercato o ai suoi concorrenti oppure avvii ed espanda nuove attività nelle quali non ha alcuna esperienza di rilievo (a meno che ciò non sia debitamente giustificato e richiesto per motivi di diversificazione e di redditività).
54. La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un'impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. L'impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti.

### **3.2. Necessità dell'intervento statale**

55. Gli Stati membri che intendono concedere aiuti alla ristrutturazione devono presentare un confronto con uno scenario alternativo credibile che non comporti aiuti di Stato, nel quale dimostrino in che modo l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti di cui alla sezione 3.1.1 non sarebbero raggiunti, o lo sarebbero in misura minore, nel caso di tale scenario alternativo. Le diverse ipotesi possono includere la ristrutturazione del debito, la cessione delle attività, la raccolta di capitale privato, la vendita ad un concorrente o lo scorporo, in ogni caso mediante avvio di una procedura di insolvenza o di riorganizzazione oppure in altro modo.

### **3.3. Adeguatezza**

56. Gli Stati membri devono garantire che l'aiuto sia concesso in una forma tale da comportare le minori distorsioni possibili degli scambi e della concorrenza. Nel caso di imprese in difficoltà, occorre a tal fine garantire che l'aiuto sia concesso nella forma adeguata per affrontare le difficoltà del beneficiario e sia adeguatamente remunerato. La presente sezione stabilisce le condizioni che occorre rispettare per dimostrare che una misura di aiuto è adeguata.

#### *3.3.1. Aiuti per il salvataggio*

57. Perché possano essere autorizzati dalla Commissione, gli aiuti per il salvataggio devono soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) devono consistere in un sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti;
- (b) il costo finanziario del prestito o, nel caso di garanzie sui prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere conforme al punto 60;
- (c) salvo quanto diversamente specificato alla lettera (d), i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima tranche al beneficiario;
- (d) gli Stati membri devono impegnarsi a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall'erogazione della prima tranche al beneficiario:
  - (1) la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata; oppure
  - (2) un piano di ristrutturazione come precisato nella sezione 3.1.2; una volta presentato il piano di ristrutturazione, l'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché la Commissione non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui la Commissione decida che tale proroga non è giustificata o che la sua durata e la sua portata dovrebbero essere limitate; una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione; oppure
  - (3) un piano di liquidazione che definisca dettagliatamente le fasi che conducono alla liquidazione del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole senza ulteriore aiuto;
- (e) le misure strutturali, quali l'acquisizione o la vendita di importanti rami aziendali o attività, non possono essere attuate tramite aiuti per il salvataggio a meno che non richiedano un intervento immediato.

### 3.3.2. *Aiuti per la ristrutturazione*

58. Pur essendo liberi di scegliere sotto che forma concedere aiuti per la ristrutturazione, gli Stati membri devono garantire che lo strumento scelto sia opportuno per la situazione che si intende risanare. In particolare, dopo aver valutato se il beneficiario ha problemi di liquidità o di solvibilità, gli Stati membri devono selezionare gli strumenti adeguati per risolvere tali problemi. Ad esempio, in caso di problemi di solvibilità, potrebbe essere opportuno potenziare le attività attraverso una ricapitalizzazione, mentre in una situazione in cui i problemi riguardano principalmente la liquidità, potrebbe essere sufficiente fornire un aiuto tramite prestiti o garanzie su prestiti.

### 3.3.3. *Sostegno temporaneo per la ristrutturazione a favore delle PMI*

59. Per essere autorizzato dalla Commissione, il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) il sostegno deve consistere in un aiuto sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti;
- (b) il costo finanziario del prestito o, nel caso di garanzie sui prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso

d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere conforme al punto 60;

- (c) i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a [12] [18] mesi dall'erogazione della prima tranche al beneficiario;
- (d) entro sei mesi dall'autorizzazione del sostegno temporaneo per la ristrutturazione o, in caso di aiuti non notificati, entro sei mesi dall'erogazione della prima tranche al beneficiario, quest'ultimo deve comunicare un piano di ristrutturazione semplificato allo Stato membro. Non è necessario che il piano contenga tutti gli elementi delineati ai punti da 49 a 54 ma deve, come minimo, elencare le azioni che il beneficiario è tenuto ad adottare per ripristinare la sua redditività a lungo termine senza sostegno dello Stato.

#### 3.3.4. Remunerazione

60. Il livello di remunerazione deve rispecchiare la solvibilità del beneficiario, a prescindere dagli effetti temporanei sia delle difficoltà di liquidità che del sostegno statale, e dovrebbe costituire un incentivo per il beneficiario a rimborsare l'aiuto il più rapidamente possibile. Pertanto la Commissione esigerà che la remunerazione sia fissata nel modo seguente:

- (a) nel caso di aiuti per il salvataggio, a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione<sup>32</sup> per le imprese deboli che presentano un livello di garanzie normale (attualmente tassi IBOR a 1 anno maggiorati di 400 punti base)<sup>33</sup>;
- (b) nei primi sei mesi di una misura di sostegno temporaneo per la ristrutturazione, a un tasso non inferiore a quello indicato alla lettera (a), meno [50] punti di base;
- (c) nei sei mesi successivi a una misura di sostegno temporaneo per la ristrutturazione, a un tasso non inferiore a quello indicato alla lettera (a);
- (d) [SE IL PERIODO MASSIMO DELLA MISURA DI SOSTEGNO TEMPORANEO PER LA RISTRUTTURAZIONE È 18 MESI: nei primi sei mesi di una misura di sostegno temporaneo per la ristrutturazione, a un tasso non inferiore a quello indicato alla lettera (a) , più [50] punti di base].

Ove sia dimostrato, rispetto agli aiuti concessi a una grande impresa, che il tasso di cui alla lettera (a) non rappresenta un parametro di riferimento adeguato, ad esempio se differisce sostanzialmente dai prezzi di mercato di strumenti simili recentemente emessi dal beneficiario, la Commissione può adeguare di conseguenza il livello di remunerazione richiesta.

#### 3.4. Effetto d'incentivazione

61. Gli Stati membri che intendono concedere aiuti per la ristrutturazione devono dimostrare che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione in modo tale da non raggiungere l'obiettivo di

---

<sup>32</sup> GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

<sup>33</sup> Per evitare ogni ambiguità, la nota relativa alla remunerazione degli aiuti per il salvataggio nella tabella dei margini relativi ai prestiti non ha più effetto a decorrere dalla data di applicazione dei presenti orientamenti.

interesse comune. Tale dimostrazione può far parte dell'analisi controfattuale presentata conformemente al punto 55.

### **3.5. Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo**

#### *3.5.1. Aiuti per il salvataggio*

62. L'aiuto per il salvataggio deve essere limitato all'importo necessario a mantenere il beneficiario in attività per sei mesi. Per determinare tale importo si terrà conto del risultato della formula di cui all'allegato 1. Un aiuto che supera l'importo risultante da tale calcolo sarà autorizzato soltanto se viene debitamente giustificato con la presentazione di un piano di liquidità che elenchi le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi sei mesi.

#### *3.5.2. Aiuti per la ristrutturazione*

63. L'importo e l'intensità dell'aiuto per la ristrutturazione devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie del beneficiario, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. In particolare, bisogna garantire un livello sufficiente di condivisione degli oneri, specificato più in dettaglio nella presente sezione 3.5.2. Nella valutazione si terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza.

##### *3.5.2.1. [Condivisione degli oneri - opzione 1]*

64. Un contributo significativo<sup>34</sup> alla ristrutturazione deve provenire dalle risorse proprie del beneficiario, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte. Se le difficoltà dell'impresa dipendono da una carenza di capitale proprio, il contributo deve includere misure quali la raccolta di nuovo capitale azionario da azionisti storici, la diminuzione di valore del debito esistente e dei capital notes o la conversione del debito esistente in capitale, il reperimento di nuovo capitale esterno privato o la vendita di attivi non essenziali per la sopravvivenza del beneficiario (nella misura in cui tale vendita sia superiore al valore contabile). Se le difficoltà del beneficiario dipendono da problemi di liquidità, il contributo dovrebbe consistere in misure che generano cassa, tra cui l'emissione di nuovi strumenti di finanziamento del debito a condizioni di mercato o la vendita di attivi non indispensabili alla sopravvivenza del beneficiario; la liquidità così prodotta dovrebbe essere utilizzata per ridurre il volume di prestiti o di garanzie sui prestiti richiesti allo Stato. Il contributo del beneficiario deve essere reale, ossia concreto, senza tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere quanto più elevato possibile. Il contributo dello Stato, ad esempio in qualità di azionista o creditore, non permette di evitare il problema del "rischio morale" o di dimostrare che i mercati credono nella possibilità del ripristino della redditività e non sarà pertanto preso in considerazione a tal fine.

65. Questi contributi alla ristrutturazione saranno di norma considerati adeguati se il loro importo è almeno equivalente all'importo dell'aiuto e se il contributo da parte degli azionisti storici e dei creditori è ragionevole in considerazione delle possibili perdite che essi avrebbero subito in caso di insolvenza. Ai fini del presente punto 65, la Commissione considererà che l'importo nominale totale della misura di aiuto costituisce aiuto di Stato, a meno che lo Stato membro interessato non fornisca prove oggettive e verificabili che l'elemento di aiuto è inferiore. In circostanze eccezionali e

---

<sup>34</sup> Tale contributo non deve contenere alcun elemento di aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratta di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d'aiuto.

in caso di particolari difficoltà, che gli Stati membri sono tenuti a dimostrare, la Commissione può accettare un contributo inferiore.

### 3.5.2.2. [Condivisione degli oneri - opzione 2]

66. Un contributo significativo<sup>35</sup> alla ristrutturazione deve provenire dalle risorse proprie del beneficiario, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte. Se le difficoltà dell'impresa dipendono da una carenza di capitale proprio, il contributo deve includere misure quali la raccolta di nuovo capitale azionario da azionisti storici, la diminuzione di valore del debito esistente e dei certificati di deposito o la conversione del debito esistente in capitale, il reperimento di nuovo capitale esterno privato o la vendita di attivi non essenziali per la sopravvivenza del beneficiario (nella misura in cui tale vendita sia superiore al valore contabile). Se le difficoltà dell'impresa dipendono da problemi di liquidità, il contributo dovrebbe consistere in misure che generano un flusso di cassa, tra cui l'emissione di nuovi strumenti di finanziamento del debito a condizioni di mercato o la vendita di attivi non indispensabili alla sopravvivenza del beneficiario; la liquidità così prodotta dovrebbe essere utilizzata per ridurre il volume di prestiti o di garanzie sui prestiti richiesti allo Stato. Il contributo del beneficiario deve essere reale, ossia concreto, senza tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere quanto più elevato possibile. Il contributo dello Stato, ad esempio in qualità di azionista o creditore, non permette di evitare il problema del "rischio morale" o di dimostrare che i mercati credono nella possibilità del ripristino della redditività e non sarà pertanto preso in considerazione a tal fine.
67. I contributi alla ristrutturazione saranno di norma considerati adeguati se il loro importo rappresenta almeno il 50% dei costi di ristrutturazione. In circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati membri sono tenuti a dimostrare, la Commissione può accettare un contributo inferiore.
68. Se il sostegno statale è concesso per costi di ristrutturazione che comportano la copertura di perdite pregresse, ad esempio se lo Stato fornisce sovvenzioni, conferimenti di capitale o se riduce l'indebitamento al fine di ripristinare la situazione patrimoniale del beneficiario, gli investitori vengono protetti dalle conseguenze della loro scelta di investire nel beneficiario, il che può determinare un "rischio morale" e minare la disciplina di mercato. Di conseguenza, è opportuno che gli aiuti a copertura di perdite pregresse siano concessi solo a condizioni tali da comportare un'adeguata condivisione degli oneri da parte di investitori esistenti.
69. Un'adeguata condivisione degli oneri farà sì di norma che gli azionisti storici si sobbarchino integralmente le perdite pregresse. Se i crediti degli azionisti sono insufficienti per coprire per intero tali perdite, quelle restanti devono essere sostenute dai detentori di debito subordinato, tramite una conversione in capitale o una riduzione di valore nominale degli strumenti. In ogni caso, i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato devono essere evitati nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile. I contributi da parte degli azionisti e dei creditori a norma di questo punto possono essere calcolati rispetto alle soglie fissate al punto 67.

---

<sup>35</sup> Tale contributo non deve contenere alcun elemento di aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratta di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d'aiuto.

70. Se le misure di cui al punto 69 sono insufficienti per coprire le perdite pregresse, la Commissione non chiederà un contributo ai detentori di titoli di debito di primo rango. Tuttavia, potrebbe considerare tale contributo come un motivo per ridurre il livello necessario di misure per la concorrenza di cui al punto 94.

71. La Commissione può autorizzare deroghe dalla piena attuazione delle misure di cui al punto 69 se l'attuazione di tali misure rischia di determinare risultati sproporzionati, ad esempio nei casi in cui l'ammontare dell'aiuto è limitato rispetto al grado di condivisione degli oneri o in cui lo Stato membro interessato dimostra che, in assenza di aiuti di Stato, i creditori subordinati riceverebbero meno in termini economici rispetto a normali procedure di insolvenza.

### 3.5.3. *Sostegno temporaneo per la ristrutturazione a favore delle PMI*

72. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve essere limitato all'importo necessario a mantenere il beneficiario in attività per un periodo di [12] [18] mesi. Per determinare tale importo si terrà conto del risultato della formula di cui all'allegato 1. Un aiuto che supera [di due volte] [di tre volte] l'importo risultante da tale calcolo, sarà autorizzato soltanto se viene debitamente giustificato con la presentazione di un piano di liquidità che elenchi le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi [12] [18] mesi.

## 3.6. **Effetti negativi**

### 3.6.1. *Principio dell'"aiuto una tantum"*

73. Per ridurre il "rischio morale", l'incentivo ad assumersi rischi eccessivi e le potenziali distorsioni della concorrenza, gli aiuti per il salvataggio, gli aiuti per la ristrutturazione e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono concessi per una sola operazione di ristrutturazione, secondo il cosiddetto principio dell'"aiuto una tantum". Se un'impresa che ha già beneficiato di aiuti per il salvataggio, per la ristrutturazione o di un sostegno temporaneo alla ristrutturazione ha bisogno di ottenere ulteriori aiuti, significa che le sue difficoltà sono di natura ricorrente o non sono state affrontate adeguatamente quando è stato concesso il precedente aiuto. L'intervento ripetuto dello Stato rischia di comportare problemi di rischio morale e distorsioni della concorrenza contrari all'interesse comune.

74. All'atto della notifica alla Commissione di un aiuto per il salvataggio, per la ristrutturazione o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, lo Stato membro deve precisare se l'impresa interessata abbia già ricevuto in passato aiuti di questo tipo, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima della data di applicazione dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati<sup>36</sup>. In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni<sup>37</sup> dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di quella avvenuta per ultima), la Commissione non autorizzerà altri aiuti per il salvataggio, per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione.

75. Le eccezioni a questa regola sono consentite nei seguenti casi:

---

<sup>36</sup> Per gli aiuti non notificati, la Commissione terrà conto nella sua valutazione del fatto che l'aiuto avrebbe potuto essere dichiarato compatibile con il mercato interno non come aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione ma come altro tipo di aiuto.

<sup>37</sup> Cinque anni nel caso dei produttori agricoli primari.

- (a) se l'aiuto per la ristrutturazione viene concesso successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione;
  - (b) se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità dei presenti orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché:
    - (1) si possa ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarà redditizio nel lungo periodo a seguito della concessione di aiuti per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione, e
    - (2) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili<sup>38</sup>, non imputabili al beneficiario;
  - (c) in forza di circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.
76. Le eventuali modifiche dell'assetto proprietario del beneficiario a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che porti al risanamento del suo bilancio, alla riduzione dei debiti o alla liquidazione dei debiti pregressi non pregiudicano l'applicazione di tale disposizione, purché si tratti del proseguimento dell'attività della medesima impresa.
77. Di norma, qualora un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, la Commissione non autorizzerà la concessione di ulteriori aiuti di questo tipo a favore del gruppo stesso o di imprese appartenenti al gruppo, a meno che non siano trascorsi 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di quella avvenuta per ultima). Qualora un'impresa appartenente ad un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, il gruppo nel suo complesso e le altre imprese che ne fanno parte, ad eccezione dell'impresa che ha già beneficiato degli aiuti, restano ammissibili a beneficiare di aiuti per il salvataggio, per la ristrutturazione o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione (subordinatamente al rispetto delle altre disposizioni dei presenti orientamenti). Gli Stati membri devono dimostrare che non vengono trasferiti aiuti dal gruppo o dalle altre imprese del gruppo all'impresa avente già beneficiato in precedenza di aiuti.
78. Qualora un'impresa rilevi elementi dell'attivo di un'altra impresa, in particolare di un'impresa sottoposta ad uno dei procedimenti di cui al punto 76 o ad una procedura concorsuale per insolvenza promossa conformemente al diritto nazionale, e che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio, per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, all'impresa acquirente non si applica il principio

---

<sup>38</sup> Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell'impresa beneficiaria al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione e che non è dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti di tale impresa o a decisioni del gruppo a cui essa appartiene.

dell'"aiuto una tantum", purché non vi sia alcuna continuità economica tra la vecchia impresa e l'acquirente<sup>39</sup>.

### 3.6.2. Misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza

79. Per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi, devono essere adottate misure che limitano le distorsioni della concorrenza. La Commissione valuterà la forma e la portata più idonee di tali misure in conformità alla presente sezione 3.6.2.

#### 3.6.2.1. Natura e forma delle misure per la concorrenza

80. Le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza sono di norma misure strutturali (salvo nei casi indicati al punto 87). Se è necessario per risolvere le distorsioni della concorrenza in casi particolari, la Commissione può accettare misure comportamentali diverse da quelle delineate al punto 87 o provvedimenti di apertura del mercato al posto di alcune o di tutte le misure strutturali che sarebbero altrimenti richieste.

#### *Misure strutturali – cessione e riduzione dei settori di attività*

81. Sulla base di una valutazione in conformità dei criteri per la modulazione delle misure per la concorrenza (di cui alla sezione 3.6.2.2), le imprese beneficiarie degli aiuti per la ristrutturazione possono vedersi costrette a cedere attività, ridurre le capacità o la presenza sul mercato. Tali misure dovrebbero essere attuate in particolare nel mercato o nei mercati in cui l'impresa si trova a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione, in particolare quelli in cui vi è un significativo eccesso di capacità. Le cessioni volte a limitare le distorsioni della concorrenza dovrebbero aver luogo senza indebiti ritardi, tenendo conto del tipo di attività da cedere e degli ostacoli alla sua cessione<sup>40</sup> e, in ogni caso, entro la durata del piano di ristrutturazione. Le cessioni, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che fossero comunque necessarie per ripristinare la redditività non saranno di norma considerate sufficienti, in base ai principi stabiliti al punto 3.6.2.2, per limitare le distorsioni della concorrenza.

82. Per poter rafforzare la concorrenza e contribuire allo sviluppo del mercato interno, tali misure dovrebbero favorire l'ingresso di nuovi concorrenti, la crescita dei concorrenti esistenti di piccole dimensioni o le attività transfrontaliere. Occorre evitare il trinceramento all'interno dei confini nazionali e la frammentazione del mercato interno.

83. Le misure per la concorrenza non devono condurre a un deterioramento della struttura del mercato. In linea di principio tali misure dovrebbero pertanto essere attuate sotto forma di cessioni di rami aziendali redditizi in attività che, se gestiti da un acquirente idoneo, possono a lungo termine competere in modo efficace. Nel caso non sia disponibile una tale entità, il beneficiario potrebbe scorporare e successivamente cedere un'attività esistente e adeguatamente finanziata, creando una

---

<sup>39</sup> Cfr. le cause riunite C-328/99 e C-399/00, *Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione* (Raccolta 2003, pag. I-4035); le cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, *Grecia e altri/Commissione* (Raccolta 2010, pag. II-4749); la causa T-123/09, *Ryanair/Commissione*, (non ancora pubblicata) (confermata in appello dalla Corte di giustizia europea nella causa C-287/12 P, non ancora pubblicata).

<sup>40</sup> Per esempio, la vendita di un portafoglio o di singole attività può, e quindi dovrebbe essere effettuata con tempi notevolmente più brevi rispetto alla vendita di un ramo aziendale in funzionamento, in particolare quando questo deve prima essere scorporato da un'entità più ampia.

nuova entità redditizia che dovrebbe essere in grado di competere sul mercato. Le misure strutturali che prevedono unicamente la cessione di attività e non comportano la creazione di un'entità redditizia in grado di competere sul mercato sono meno efficaci nel tutelare la concorrenza e saranno quindi ammesse soltanto in casi eccezionali in cui lo Stato membro interessato dimostri che nessun'altra forma di misure strutturali è fattibile o che altre misure strutturali metterebbero gravemente a rischio la redditività economica dell'impresa.

84. Il beneficiario dovrebbe agevolare le cessioni, ad esempio isolando le attività e accettando di non contattare i clienti dell'attività ceduta.
85. Qualora risulti difficile trovare un acquirente per le attività che un beneficiario propone di cedere, quest'ultimo sarà tenuto a individuare le cessioni o le misure alternative da adottare in relazione al mercato o ai mercati in questione se la prima cessione non va a buon fine.

#### *Misure comportamentali*

86. Le misure comportamentali sono volte a garantire che l'aiuto sia destinato unicamente a finanziare il ripristino della redditività a lungo termine e che non sia utilizzato in modo improprio per far perdurare gravi e persistenti distorsioni della struttura di mercato o per proteggere il beneficiario dal sano gioco della concorrenza.
87. Le misure descritte di seguito devono essere applicate in tutti i casi al fine di evitare un indebolimento degli effetti delle misure strutturali. Queste misure comportamentali dovrebbero, in linea di principio, essere imposte per tutta la durata del piano di ristrutturazione:
  - (a) i beneficiari devono astenersi dall'acquistare azioni di qualunque impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la redditività a lungo termine del beneficiario. Ciò ha lo scopo di garantire che l'aiuto sia utilizzato per ripristinare la redditività e non per finanziare investimenti o ampliare la presenza del beneficiario su mercati nuovi o esistenti. Fermo restando l'obbligo di notifica, eventuali acquisizioni possono essere autorizzate dalla Commissione come parte del piano di ristrutturazione;
  - (b) i beneficiari devono astenersi dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio competitivo allorché commercializzano i loro prodotti e servizi.
88. In circostanze eccezionali, può essere necessario imporre ai beneficiari di astenersi dall'adottare un comportamento commerciale volto ad accrescere rapidamente la loro quota di mercato relativa a prodotti specifici o mercati geografici, attraverso l'offerta di condizioni (ad esempio relativamente ai prezzi o ad altre condizioni commerciali) che non possono essere eguagliate da concorrenti che non ricevono aiuti di Stato. Queste restrizioni saranno applicate solo nel caso in cui nessun'altra misura correttiva (strutturale o comportamentale) sia in grado di affrontare in modo adeguato le distorsioni della concorrenza identificate e solo nel caso in cui tale misura non provochi essa stessa una limitazione della concorrenza sul mercato in questione. Ai fini dell'applicazione di tale requisito, la Commissione mette a confronto le condizioni offerte dal beneficiario con quelle offerte da concorrenti credibili con una consistente quota di mercato.

#### *Misure di apertura del mercato*

89. Nella sua valutazione complessiva, la Commissione prenderà in considerazione eventuali impegni dello Stato membro relativamente all'adozione di misure, da parte

sua o del beneficiario, volte a promuovere mercati più aperti, sani e competitivi, ad esempio favorendo l'ingresso e l'uscita dal mercato. Questi impegni potrebbero includere, in particolare, misure per aprire ad altri operatori dell'UE determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività del beneficiario, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Queste iniziative possono sostituire altre misure per la concorrenza che sarebbero di norma richieste al beneficiario.

### 3.6.2.2. Modulazione delle misure per la concorrenza

90. Le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza dovrebbero affrontare sia i problemi di rischio morale sia le probabili distorsioni nei mercati sui quali opera il beneficiario. La portata di tali misure dipenderà da tre criteri: in primo luogo, l'importo e la natura degli aiuti e le condizioni e circostanze in cui sono stati concessi; in secondo luogo, le dimensioni<sup>41</sup> e l'importanza relativa del beneficiario sul mercato e le caratteristiche del mercato interessato; in terzo luogo, la misura in cui persistono preoccupazioni di rischio morale a seguito dell'applicazione di misure di condivisione degli oneri.
91. Per quanto riguarda il primo criterio, l'importo di aiuto di Stato verrà valutato sia in termini assoluti che in relazione alle attività del beneficiario stesso e alla dimensione del mercato nel suo insieme. Per quanto riguarda la natura dell'aiuto, la Commissione valuterà, tra l'altro, se l'aiuto eroga un'adeguata remunerazione *ex ante*.
92. Ai fini del punto 91, la remunerazione per gli aiuti per la ristrutturazione sotto forma di prestiti e garanzie sarà considerata adeguata se soddisfa i requisiti per la remunerazione degli aiuti per il salvataggio di cui al punto 60. La remunerazione degli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale sarà considerata adeguata se il capitale è sottoscritto con uno sconto sufficientemente ampio rispetto alla quotazione di mercato delle azioni (o l'equivalente stimato per le società non quotate)<sup>42</sup>, registrata immediatamente prima dell'annuncio del conferimento stesso in linea con la prassi di mercato. Tranne quando lo Stato membro interessato dimostri il contrario, la Commissione presume che agli aiuti sotto forma di sovvenzioni non si applichi nessuna remunerazione e, quindi, nel caso in cui siano concesse sovvenzioni, richiederà un maggior livello di misure per la concorrenza.
93. Per quanto riguarda il secondo criterio, la Commissione esaminerà le dimensioni e l'importanza relativa del beneficiario sul suo mercato o sui suoi mercati sia prima che dopo la ristrutturazione, per valutare gli effetti probabili degli aiuti su questi mercati rispetto a quelli ottenuti in assenza di aiuti di Stato. Le misure saranno adeguate alle caratteristiche di mercato<sup>43</sup> per garantire il mantenimento di una concorrenza effettiva.
94. In relazione al terzo criterio, la Commissione valuterà se il grado di condivisione degli oneri sia conforme ai requisiti della sezione 3.5.2. Per determinare il livello appropriato di misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza, si terrà conto di ogni scostamento da tali requisiti.

---

<sup>41</sup> A questo riguardo, la Commissione può anche tener conto del fatto che il beneficiario sia un'impresa media o una grande impresa.

<sup>42</sup> Se il conferimento di capitale avviene attraverso un'emissione di diritti, il prezzo deve essere adeguato per tener conto degli effetti dell'emissione.

<sup>43</sup> In particolare, si potrà tener conto dei livelli di concentrazione, delle limitazioni della capacità, del livello di redditività e delle barriere all'ingresso e all'espansione sul mercato.

95. Poiché le attività di ristrutturazione rischiano di compromettere il mercato interno, le misure per la concorrenza che contribuiscono ad assicurare che i mercati nazionali restino aperti e contendibili saranno considerate in modo positivo.
96. Le misure che limitano le distorsioni della concorrenza non dovrebbero compromettere le prospettive di ripristino della redditività del beneficiario, il che potrebbe verificarsi se una misura è molto costosa da attuare o, in casi eccezionali debitamente giustificati dallo Stato membro interessato, se tale misura rischia di ridurre le attività del beneficiario in misura tale da compromettere il ripristino della sua redditività. Inoltre, le misure in questione non devono realizzarsi a spese dei consumatori e della concorrenza.
97. Gli aiuti erogati a copertura dei costi sociali della ristrutturazione descritti ai punti da 33 a 36 devono essere chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione, dato che gli aiuti destinati alle misure di carattere sociale a favore esclusivamente dei lavoratori licenziati non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione dell'entità delle misure per la concorrenza. Nell'interesse comune, la Commissione farà in modo, nel quadro del piano di ristrutturazione, di limitare al minimo gli effetti sul piano sociale della ristrutturazione in Stati membri diversi dallo Stato membro che concede l'aiuto.
98. Le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza possono avere un impatto sproporzionato sulle piccole imprese, in particolare per via dell'onere di attuare tali misure e della difficoltà di individuare settori di attività che possono essere ceduti senza compromettere la redditività. Tali misure non si applicano quindi alle piccole imprese, salvo quando le norme in materia di aiuti di Stato in un settore particolare prevedano il contrario. In ogni caso, le piccole imprese devono astenersi da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata della ristrutturazione.

### **3.6.3. Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza**

99. Qualora all'impresa in difficoltà siano stati concessi in precedenza aiuti illegali, in merito ai quali la Commissione abbia adottato una decisione negativa con ordine di recupero, e qualora il recupero non sia stato eseguito conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999<sup>44</sup>, nell'esame di ogni eventuale aiuto per il salvataggio, per la ristrutturazione o sostegno temporaneo per la ristrutturazione da concedere alla stessa impresa si terrà conto innanzitutto dell'effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non sono stati rimborsati<sup>45</sup>.

### **3.6.4. Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto**

100. La Commissione può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari per impedire che l'aiuto falsi la concorrenza in misura contraria al comune interesse, qualora lo Stato membro interessato non si sia assunto l'impegno di adottare disposizioni analoghe. Ad esempio può obbligare lo Stato membro ad adottare esso stesso determinate misure, a imporre determinati obblighi al beneficiario o a non concedere al beneficiario altri tipi di aiuto durante il periodo di ristrutturazione.

---

<sup>44</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) e successive modifiche.

<sup>45</sup> Causa C-355/95 P, *Textilwerke Deggendorf/Commissione e altri* (Raccolta 1997, pag. I-2549).

### 3.7. Trasparenza

101. Gli Stati membri pubblicano in un sito web centrale oppure in un unico sito web che riunisca informazioni di vari siti (ad esempio, siti regionali), almeno le seguenti informazioni sui regimi di aiuto notificati: il testo integrale del regime di aiuti notificato e le relative disposizioni di applicazione, l'autorità che concede l'aiuto, i nomi dei singoli beneficiari, la forma (in particolare lo strumento di aiuto) e l'importo dell'aiuto concesso a ciascuno di essi, la regione (a livello NUTS II) in cui ha sede il beneficiario e il settore economico principale in cui questo opera a livello di gruppo NACE. Questi requisiti si applicano anche, *mutatis mutandis*, agli aiuti ad hoc. Tali informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata adottata la decisione di concessione dell'aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni ed essere messe a disposizione del pubblico senza restrizioni<sup>46</sup>.

## 4. AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE NELLE AREE ASSISTITE

102. Dato che la coesione economica e sociale costituisce uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea, secondo quanto sancito dall'articolo 174 del trattato, e che, a norma dell'articolo 175<sup>47</sup>, le altre politiche devono concorrere alla sua realizzazione, nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite, la Commissione deve tener conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un'impostazione permissiva per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Inoltre, per promuovere lo sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni interessate utilizzare le risorse di cui dispongono in modo da sviluppare il più rapidamente possibile attività redditizie e durevoli. Infine, anche nel caso degli aiuti ad imprese delle regioni assistite, occorre ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza. A questo riguardo, occorre altresì tener conto di possibili effetti di ricaduta negativa che potrebbero estendersi all'area interessata e alle altre aree assistite.
103. Pertanto, i criteri elencati al capitolo 3 si applicano anche alle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, nelle regioni assistite e salvo quando altrimenti indicato nelle norme in materia di aiuti di Stato per uno specifico settore, la Commissione applicherà le disposizioni di cui alla sezione 3.6.2 sulle misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza in modo da limitare gli effetti sistemici negativi per la regione. Ad esempio, potrebbe imporre condizioni meno rigide in termini di riduzione della capacità o di presenza sul mercato. In tali casi, si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), onde tener conto della maggior gravità dei problemi regionali che si riscontrano nelle prime. Se lo richiedono le specifiche circostanze delle aree assistite, ad esempio se un beneficiario incontra particolari difficoltà a trovare finanziamenti a causa della sua ubicazione in un'area assistita, la Commissione può accettare un contributo [inferiore all'importo di

---

<sup>46</sup> Le informazioni devono essere regolarmente aggiornate (per esempio ogni sei mesi) e disponibili in formato aperto.

<sup>47</sup> L'articolo 175 del trattato sancisce, tra l'altro, che "l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione".

aiuto ai fini del punto 65] [inferiore al 50% dei costi di ristrutturazione ai fini del punto 67].

## **5. AIUTI A FAVORE DEI FORNITORI DI SIEG IN DIFFICOLTÀ**

104. Nel valutare gli aiuti di Stato a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà, la Commissione terrà conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, in conformità dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
105. I fornitori di SIEG possono chiedere aiuti di Stato al fine di continuare a fornire i servizi di interesse economico generale a condizioni compatibili con la loro redditività a lungo termine. Ai fini del punto 49, quindi, il ripristino della redditività a lungo termine si può basare, in particolare, sull'ipotesi che qualsiasi aiuto di Stato continuerà ad essere disponibile per tutta la durata dell'incarico affidato prima o durante il periodo di ristrutturazione, purché soddisfatti le condizioni di compatibilità stabilite nella disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico<sup>48</sup> (disciplina SIEG), nella decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico<sup>49</sup> (decisione SIEG), nel regolamento (CE) n. 1370/2007 sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia<sup>50</sup>, nel regolamento (CE) n. 1008/2008<sup>51</sup> e negli orientamenti per il settore dell'aviazione<sup>52</sup>, nel regolamento (CEE) n. 3577/92<sup>53</sup> e negli orientamenti sui trasporti marittimi<sup>54</sup>.
106. [SE RIGUARDO ALLA CONDIVISIONE DEGLI ONERI SI SCEGLIE L'OPZIONE 1: Nel valutare gli aiuti a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti, la Commissione terrà conto di tutti gli aiuti di Stato ricevuti dal fornitore in questione, compresa l'eventuale compensazione per gli obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, poiché i fornitori di SIEG ottengono una buona parte delle loro normali entrate dalla compensazione per il servizio pubblico, l'importo totale di aiuto determinato in questo modo potrebbe essere molto elevato

---

<sup>48</sup> Comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011), GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.

<sup>49</sup> Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, GU L 7, dell'11.1.2012, pag. 3.

<sup>50</sup> Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

<sup>51</sup> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, GU L 293 del 31.10.2008, pagg. 3-20, articoli da 16 a 18.

<sup>52</sup> Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU C 312 del 9.12.2005, pagg. 1-14.

<sup>53</sup> Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

<sup>54</sup> Comunicazione della Commissione C(2004)43 – Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, GU C 13 del 17.1.2004, pagg. 3-12.

rispetto alle dimensioni del beneficiario e potrebbe sovrastimare l'onere che la ristrutturazione del beneficiario comporta per lo Stato. Pertanto, per determinare la condivisione degli oneri di cui alla sezione 3.5.2, la Commissione non terrà conto delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico che risultano conformi alle condizioni di compatibilità stabilite nella disciplina SIEG, nella decisione SIEG o nel regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia o nel regolamento (CE) n. 1008/2008 e negli orientamenti sul settore dell'aviazione o nel regolamento (CEE) n. 3577/92 e negli orientamenti sui trasporti marittimi.]

107. Nella misura in cui le attività sono necessarie per la fornitura dei SIEG, può non essere fattibile chiedere la cessione di tali attività come misura per limitare le distorsioni della concorrenza ai fini della sezione 3.6.2. In tali casi, la Commissione può imporre misure alternative per garantire che la concorrenza non sia falsata in misura contraria all'interesse comune, in particolare mediante l'introduzione di una concorrenza leale per i SIEG in questione il prima possibile.
108. Se un fornitore di SIEG non è in grado di rispettare le condizioni previste dai presenti orientamenti, l'aiuto in questione non può essere considerato compatibile. In tali casi, tuttavia, la Commissione può autorizzare l'erogazione di tale aiuto in quanto necessario per garantire la continuità del servizio di interesse economico generale. La Commissione autorizza un aiuto solo se lo Stato membro interessato dimostra sulla base di criteri oggettivi che l'aiuto è strettamente limitato all'importo e alla durata indispensabile per affidare il servizio a un nuovo fornitore.

## **6. REGIMI DI AIUTO PER PICCOLI IMPORTI DI AIUTO E PICCOLI BENEFICIARI**

### **6.1. Disposizioni generali**

109. La Commissione può autorizzare regimi per la concessione di aiuti per il salvataggio, per la ristrutturazione o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione di importo limitato a favore delle PMI o delle piccole imprese pubbliche<sup>55</sup>. Fatte salve le disposizioni specifiche seguenti, la compatibilità di detti regimi sarà valutata alla luce delle condizioni di cui al capitolo 3. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime che non soddisfi pienamente queste condizioni dovrà essere notificato individualmente alla Commissione e da essa preventivamente autorizzato.
110. I regimi di aiuto devono specificare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso a ciascuna impresa nell'ambito di un'operazione di concessione di aiuti per il salvataggio, per la ristrutturazione o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. Gli aiuti eccedenti tale importo devono essere notificati individualmente alla Commissione. L'importo massimo di aiuti concessi a ciascuna impresa non può superare 5 milioni di EUR, incluso in caso di aiuti ottenuti da altre fonti o nell'ambito di altri regimi.

---

<sup>55</sup> Ai fini dei presenti orientamenti, per "piccole imprese pubbliche" si intendono le imprese che rientrerebbero nella definizione di piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), se non fosse che almeno il 25% del loro capitale o dei loro diritti di voto è direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, controllato da uno o più enti pubblici.

111. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme in materia di aiuti di Stato per un particolare settore, gli aiuti concessi nel quadro dei regimi che verranno autorizzati a partire dalla data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti saranno esonerati dall'obbligo di notifica individuale unicamente nel caso in cui le imprese interessate soddisfano almeno uno dei tre criteri di cui al punto 21. Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfano nessuno di questi criteri dovranno essere notificati individualmente alla Commissione affinché questa possa valutare se le imprese siano o meno un'impresa in difficoltà.
112. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare individualmente le misure alla Commissione nei casi in cui un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio, per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione.
113. La Commissione può richiedere agli Stati membri di limitare la durata di alcuni regimi (di norma a quattro anni o meno) e di effettuare una valutazione di detti regimi.
114. Saranno richieste valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare una significativa restrizione della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.
115. Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri e sui piccoli progetti di aiuto, tale valutazione si applica solo ai regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dall'autorità che concede l'aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune<sup>56</sup>, e deve essere resa pubblica. La valutazione deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento della misura di aiuto e in ogni caso alla scadenza del regime. La portata e la metodologia esatte della valutazione da effettuare saranno definite nella decisione di approvazione della misura di aiuti. Qualsiasi successiva misura che presenti un analogo obiettivo deve tener conto dei risultati di tale valutazione.

## **6.2. Condizioni per l'autorizzazione dei regimi di aiuti al salvataggio**

116. I regimi di aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni descritte al capitolo 3. La condizione descritta al punto 57(d) sarà considerata soddisfatta a condizione che l'aiuto per il salvataggio sia concesso per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale deve essere effettuata un'analisi della situazione del beneficiario. Prima della fine di tale periodo, lo Stato membro deve avere approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure aver chiesto al beneficiario il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio.

## **6.3. Condizioni per l'autorizzazione dei regimi di aiuti alla ristrutturazione**

117. La Commissione autorizzerà regimi di aiuti per la ristrutturazione unicamente nel caso in cui la concessione degli stessi sia subordinata al rispetto delle condizioni elencate al capitolo 3 e, in particolare, all'attuazione completa da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione che sia conforme a tali condizioni e sia

---

<sup>56</sup> La Commissione può fornire questa metodologia comune.

stato approvato dallo Stato membro interessato. [SE RIGUARDO ALLA CONDIVISIONE DEGLI ONERI SI SCEGLIE L'OPZIONE 1: Nel valutare la conformità con i requisiti stabiliti al punto 65, i contributi alla ristrutturazione saranno considerati adeguati se il loro importo è almeno tanto elevato quanto l'importo nominale dell'aiuto.]

#### **6.4. Condizioni per l'autorizzazione di regimi di sostegno temporaneo alla ristrutturazione a favore delle PMI**

118. I regimi di sostegno temporaneo per la ristrutturazione devono soddisfare le condizioni di cui al capitolo 3.

### **7. PROCEDURE**

#### **7.1. Procedura accelerata per gli aiuti al salvataggio**

119. La Commissione farà il possibile per adottare entro un mese la decisione relativa agli aiuti per il salvataggio che rispettino tutte le condizioni menzionate al capitolo 3 e che rispondano ai seguenti criteri cumulativi:

- (a) l'impresa interessata soddisfa almeno uno dei criteri fissati al punto 21;
- (b) l'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base della formula di cui all'allegato 1 e non supera 10 milioni di EUR;
- (c) l'aiuto non è concesso nelle situazioni di cui al punto 75, lettere (b) o (c).

#### **7.2. Procedura accelerata per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione a favore delle PMI**

120. La Commissione farà il possibile per adottare entro un mese la decisione relativa al sostegno temporaneo per la ristrutturazione che rispetti tutte le condizioni menzionate al capitolo 3 e che risponda ai seguenti criteri cumulativi:

- (a) l'impresa interessata soddisfa almeno uno dei criteri fissati al punto 21;
- (b) il sostegno alla liquidità è limitato a [due volte][tre volte] l'importo calcolato sulla base della formula di cui all'allegato 1 e non supera 10 milioni di EUR;
- (c) l'aiuto non è concesso nelle situazioni di cui al punto 75, lettere (b) o (c).

#### **7.3. Procedure relative ai piani di ristrutturazione**

##### *7.3.1. Attuazione del piano di ristrutturazione*

121. Il beneficiario deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione e deve assolvere qualunque altro obbligo previsto nella decisione di autorizzazione dell'aiuto adottata dalla Commissione. La Commissione considererà la mancata attuazione del piano o il non rispetto degli altri obblighi come un'applicazione abusiva dell'aiuto, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 o la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, del trattato.

122. Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e che richiedono importi cospicui, la Commissione potrà esigere che il pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione venga suddiviso in più tranche e che il pagamento di ogni tranche sia subordinato:

- (a) alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta attuazione di ogni singola fase del piano di ristrutturazione, in conformità del calendario previsto; oppure

- (b) alla previa autorizzazione della Commissione di ogni singolo pagamento, dopo verifica della corretta attuazione del piano di ristrutturazione.

### 7.3.2. *Modifica del piano di ristrutturazione*

123. Se è stato autorizzato un aiuto per la ristrutturazione, lo Stato membro interessato può, nel corso del periodo di ristrutturazione, chiedere alla Commissione di accettare modifiche al piano di ristrutturazione e all'importo dell'aiuto. La Commissione può accettare tali modifiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (a) il piano modificato deve prevedere un ritorno alla redditività in tempi ragionevoli;
- (b) se l'importo dell'aiuto viene aumentato, anche l'entità della condivisione degli oneri deve aumentare in proporzione e/o le misure per la concorrenza devono essere maggiori di quelle inizialmente imposte;
- (c) se le misure per la concorrenza proposte sono inferiori a quelle inizialmente imposte, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente;
- (d) il nuovo calendario per l'attuazione delle misure per la concorrenza può subire un ritardo rispetto al calendario inizialmente adottato soltanto per motivi non imputabili al beneficiario o al controllo dello Stato membro: in caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente.

124. Se le condizioni imposte dalla Commissione o gli impegni assunti dagli Stati membri sono resi meno rigidi, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente, oppure devono essere imposte altre condizioni.

125. Qualora lo Stato membro modifichi un piano di ristrutturazione approvato senza informarne debitamente la Commissione, o se il beneficiario si discosta dal piano approvato, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999 (aiuti attuati in modo abusivo), fatti salvi il disposto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 e la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, del trattato.

### 7.3.3. *Necessità di informare la Commissione di qualsiasi aiuto concesso al beneficiario durante il periodo di ristrutturazione*

126. Nel caso in cui un aiuto per la ristrutturazione ricevuto da una media o grande impresa venga esaminato ai sensi dei presenti orientamenti, la concessione di un qualsiasi altro aiuto nel corso del periodo di ristrutturazione, anche nel quadro di un regime già autorizzato, può influire sulla valutazione della Commissione dell'entità delle misure per la concorrenza richieste.

127. Nella notifica degli aiuti per la ristrutturazione concessi a favore di una media o grande impresa devono essere indicati tutti gli altri aiuti di qualsiasi tipo previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione, a meno che non si applichino la regola *de minimis* o i regolamenti di esenzione. Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione la Commissione terrà conto di questi aiuti.

128. Ogni aiuto effettivamente concesso a una media o grande impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, ivi compresi aiuti accordati nel quadro di un regime autorizzato, deve essere notificato individualmente alla Commissione qualora quest'ultima non sia stata informata dell'aiuto al momento dell'adozione della decisione relativa all'aiuto per la ristrutturazione.

129. La Commissione vigila affinché la concessione di aiuti nel quadro di regimi autorizzati non venga utilizzata per eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

## **8. RELAZIONI E MONITORAGGIO**

130. Conformemente al regolamento (CE) n. 659/1999 [e al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE]<sup>57</sup>, gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione. Le relazioni annuali sono pubblicate sul sito della Commissione.
131. Al momento di adottare una decisione a norma dei presenti orientamenti, la Commissione può chiedere l'adempimento di ulteriori obblighi di relazione in merito agli aiuti concessi per verificare il rispetto della sua decisione di approvazione. In alcuni casi, la Commissione può chiedere che siano nominati un fiduciario incaricato del controllo e/o un fiduciario incaricato della cessione, in modo da garantire il rispetto di eventuali condizioni e obblighi su cui si basa l'autorizzazione dell'aiuto.

## **9. OPPORTUNE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 108, PARAGRAFO 1**

132. A norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli Stati membri, con apposita lettera, di adottare opportune misure, previste ai punti 133 e 134, relative ai loro regimi di aiuto esistenti. La Commissione subordina l'autorizzazione di tutti i regimi futuri al rispetto delle disposizioni che seguono.
133. Gli Stati membri che accettano la proposta della Commissione hanno sei mesi per adeguare i rispettivi regimi di aiuti esistenti che restano operativi dopo il [Data 1] e renderli conformi ai presenti orientamenti.
134. Gli Stati membri devono comunicare l'accettazione delle opportune misure entro un mese dal ricevimento della lettera con cui vengono loro proposte.

## **10. DATA INIZIALE DI APPLICAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ**

135. La Commissione applicherà i presenti orientamenti dal [Data 1] al [Data 2].
136. Le notifiche registrate dalla Commissione prima del [Data 1] saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notifica.
137. La Commissione esaminerà, sulla base dei presenti orientamenti, la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione concesso senza la sua autorizzazione e pertanto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
138. In tutti gli altri casi la Commissione eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto.
139. Nonostante le disposizioni dei punti da 136 a 138, nell'esaminare gli aiuti a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà, la Commissione applicherà le disposizioni del capo 5 dal [Data 1], indipendentemente dal fatto che gli aiuti siano stati notificati o concessi.

---

<sup>57</sup> [GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1, e successive modifiche].

**ALLEGATO 1 — Formula<sup>58</sup> per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel periodo di sei mesi per i quali è consentito il ricorso alla procedura accelerata**

$$\frac{EBIT_t + depreciation_t - (working\ capital_t - working\ capital_{t-1})}{2}$$

La formula si basa sul margine operativo del beneficiario (EBIT: utile al lordo di interessi, imposte e tasse) realizzato nell'esercizio anteriore alla concessione/notifica dell'aiuto (indicato con t). A questo importo viene sommato l'ammortamento e dal totale viene sottratta la variazione del capitale circolante, calcolata come la differenza tra le attività correnti e le passività correnti<sup>59</sup> negli esercizi chiusi più recenti. Nel caso in cui venga operato un accantonamento sul margine operativo, ciò dovrà essere chiaramente indicato e il margine non dovrà includere l'accantonamento.

La formula deve consentire di stimare il flusso di cassa negativo del beneficiario nell'esercizio finanziario anteriore alla notifica dell'aiuto (o alla concessione dell'aiuto, nel caso di aiuti non notificati). La metà di tale importo dovrebbe consentire di mantenere il beneficiario in attività per un periodo di sei mesi. Per questo il risultato della formula deve essere diviso per due.

La formula può essere applicata solo nel caso in cui il margine sia di importo negativo. Nel caso di risultato positivo, dovrà essere fornita una spiegazione dettagliata per dimostrare che il beneficiario è in difficoltà secondo la definizione di cui ai punti 21 e 22.

---

<sup>58</sup> L'EBIT deve essere maggiorato dell'ammortamento nello stesso periodo e della variazione del capitale circolante su un periodo di due anni (anno anteriore alla notifica e anno precedente), diviso per due per determinare l'ammontare relativo a 6 mesi.

<sup>59</sup> Attività correnti: disponibilità liquide, crediti (verso clienti e debitori), altri crediti, ratei e risconti attivi, rimanenze. Passività correnti: debito finanziario, debiti commerciali (debiti verso fornitori e creditori), altri debiti, ratei e risconti passivi, debiti tributari.

Esempio:

Utile al lordo di interessi, imposte e tasse (milioni di EUR)	(12)	
Ammortamento (milioni di EUR)	2	
Bilancio (in milioni di EUR)	31 dicembre, t	31 dicembre, t-1
<i>Attività correnti</i>		
Liquidità o assimilati	10	5
Crediti	30	20
Rimanenze	50	45
Ratei e risconti attivi	20	10
Altre attività correnti	20	20
Totale attività correnti	130	100
<i>Passività correnti</i>		
Debiti	20	25
Ratei passivi	15	10
Risconti passivi	5	5
Totale passività correnti	40	40
Capitale circolante	90	60
Variazione del capitale circolante	30	

$[-12 + 2 - 30] / 2 = -20$  milioni di EUR.

Dato che il risultato della formula è superiore a 10 milioni di EUR, la procedura accelerata di cui ai punti 119 e 120 non può essere applicata. Inoltre, in questo esempio, se l'importo dell'aiuto per il salvataggio è superiore a 20 milioni di EUR o l'importo del sostegno temporaneo per la ristrutturazione è superiore a [40 milioni di EUR] [60 milioni di EUR], lo Stato membro deve spiegare in che modo sono stati calcolati il futuro fabbisogno di liquidità del beneficiario e l'importo dell'aiuto.

## **ALLEGATO 2 — Modello indicativo di piano di ristrutturazione**

Il presente allegato contiene un indice indicativo di un piano di ristrutturazione al fine di aiutare gli Stati membri e la Commissione a elaborare ed esaminare i piani di ristrutturazione nel modo più efficiente possibile.

Le informazioni riportate in appresso non pregiudicano i requisiti più specifici contenuti negli orientamenti relativi al contenuto di un piano di ristrutturazione e altre questioni che devono essere dimostrate dallo Stato membro interessato.

1. Descrizione del beneficiario
2. Descrizione del mercato o dei mercati in cui il beneficiario opera
3. Dimostrazione delle difficoltà sociali o del fallimento di mercato che l'aiuto intende affrontare, raffronto con uno scenario alternativo credibile che non preveda aiuti di Stato, al fine di dimostrare che, nel caso di tale scenario alternativo, gli obiettivi previsti non sarebbero conseguiti o lo sarebbero in misura minore.
4. Descrizione delle cause delle difficoltà del beneficiario (compresa una valutazione di quanto tali difficoltà potrebbero originare da eventuali carenze del modello aziendale del beneficiario o del suo sistema di governo societario e della misura in cui in tali difficoltà avrebbero potuto essere evitate grazie ad un'azione adeguata e tempestiva della dirigenza) e analisi SWOT
5. Descrizione di eventuali piani per porre rimedio ai problemi del beneficiario e raffronto tra tali piani in termini di importo dell'aiuto di Stato richiesto e di risultati attesi
6. Descrizione dell'intervento dello Stato, descrizione dettagliata di ciascuna misura di aiuto di Stato (comprese la forma, l'ammontare e la remunerazione di ciascuna misura) e dimostrazione che gli strumenti di aiuto di Stato scelti sono adeguati per risolvere i problemi in questione
7. Descrizione del processo di attuazione del piano preferito volto a ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un periodo di tempo ragionevole (in linea di principio, non superiore a tre anni), compreso un calendario di azioni e un calcolo dei costi di ogni azione
8. Piano aziendale che illustri le previsioni finanziarie per i prossimi cinque anni e dimostri il ripristino della redditività a lungo termine
9. Dimostrazione del ripristino della redditività sia rispetto a uno scenario di base che a uno scenario pessimistico, presentazione e giustificazione, sulla base di uno studio di mercato, delle ipotesi utilizzate e di un'analisi di sensibilità
10. Misure di condivisione degli oneri proposte
11. Misure proposte per limitare le distorsioni della concorrenza